

ai fini dell'applicazione dell'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67"), sia al fatto che la misura del contributo I.V.S. posto a carico dei lavoratori di cui trattasi è inferiore al 10%, all'aliquota dovuta dagli stessi - pari al 5,84% fino al 30 settembre 1995 e al 6,04% dal 1° ottobre 1995 - va aggiunto l'1% sulla parte di retribuzione eccedente l'importo di f. 57.578.000 che, per l'anno 1995, corrisponde alla prima fascia di retribuzione pensionabile.

Per quanto riguarda le imprese agricole con aziende site in comuni montani o zone svantaggiate, nei cui confronti l'art. 9, comma 5, della legge n. 67/1988 ha previsto agevolazioni consistenti nella diminuzione delle aliquote dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i rispettivi dipendenti, occupati sia a tempo determinato che indeterminato, si fa presente che le aziende stesse sono state interessate dalla statuizione dell'art. 5, comma 4, del Decreto-Legge 28 agosto 1995, n. 360, statuizione confermata dall'art. 4, comma 4, del Decreto-Legge 23 dicembre 1995, n. 547, con identico testo e cioè:

"sono differiti al 30 giugno 1995 i termini del 1 ottobre 1994 previsti al comma 5 dell'art. 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come sostituito dall'art. 11, commi 27 e 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537".

Per effetto di tale differimento, relativamente al periodo 1° gennaio 1995/30 giugno 1995 continuano ad operare le agevolazioni contributive nella misura prevista dal 1° gennaio 1994 dall'art. 10, comma 2, lett. b) del Decreto-Legge n. 155/1993 convertito dalla legge n. 243/1993 e cioè:

a) per le aziende montane di tutto il territorio nazionale: i contributi sono dovuti nella misura del 19,50% (15% + 4,5%) da calcolarsi sulla quota contributiva a carico del datore di lavoro e del 22,50% (15% + 7,5%) da calcolarsi sulla quota contributiva a carico del lavoratore;

b) per le aziende site in zone svantaggiate del Mezzogiorno: i contributi sono dovuti nella misura del 26% (20% + 6%) da calcolarsi sulla quota contributiva a carico del datore di lavoro e del 30% (20% + 10%), da calcolarsi sulla quota contributiva a carico del lavoratore;

c) per le aziende site in zone svantaggiate del centro nord: i contributi sono dovuti nelle misure del 52% (40% + 12%), da calcolarsi sulla quota contributiva a carico del datore di lavoro e del 60% (40% + 20%), da calcolarsi sulla quota contributiva a carico del lavoratore.

Relativamente al periodo 1° luglio 1995/31 dicembre 1995 (e fino al 30 settembre 1996), la disciplina delle agevolazioni contributive in argomento dettata dall'art. 9, comma 5, della legge n. 67/1988, come sostituito dall'art. 11, comma 27, della legge n. 537/1993 - tenuto conto delle modifiche apportate dall'art. 5, comma 4, del Decreto-Legge 28 agosto 1995, n. 360, confermate dall'art. 4, comma 4, del Decreto-Legge 23 dicembre 1995, n. 547 - è la seguente:

a) per le aziende montane di tutto il territorio nazionale: i contributi sono dovuti nelle misure del 20% dal 1° luglio 1995 al 30 settembre 1995 e del 25% dal 1° ottobre 1995 al 31 dicembre 1995 (e fino al 30 settembre 1996);

b) per le aziende site in zone svantaggiate sia del

Centro-Nord che del Mezzogiorno: i contributi sono dovuti nelle misure del 30% dal 1° luglio 1995 al 30 settembre 1995 e del 40% dal 1° ottobre 1995 al 31 dicembre 1995 (e fino al 30 settembre 1996).

Nei confronti dei datori di lavoro agricolo del Mezzogiorno, purché non si avvalgano delle agevolazioni suddette, rimane operante la riduzione di tutti i contributi previdenziali e assistenziali prevista dall'art. 1 della legge n. 48/1988, per un periodo di 10 anni a far tempo dal 1° gennaio 1987, ma, al riguardo, va tenuto presente che il termine del 1° ottobre 1994 - a decorrere dal quale il comma 28 dell'art. 11 della legge n. 537/1993 aveva stabilito che detta riduzione passasse dal 60% al 40% - è stato differito al 30 giugno 1995 dall'art. 5, comma 4, del Decreto Legge n. 360/1995, nonché dall'art. 4, comma 4, del Decreto-Legge n. 547/1995.

Per effetto di tale differimento, la suddetta riduzione contributiva, prevista dall'art. 1 della legge n. 48/1988 in favore dei datori di lavoro agricolo operanti nei territori di cui all'art. 1 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, è fissata nelle seguenti misure:

- 60% per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995 (in quanto ha ripreso vigore la misura della riduzione in parola prevista fino al 30 settembre 1994);
- 40% per il periodo 1° luglio 1995/30 settembre 1995;
- 30% per il periodo 1° ottobre 1995/31 dicembre 1995 (e fino al 30 settembre 1996).

In materia di condono, la legge finanziaria 23 dicembre 1994, n. 724, già citata, all'art. 18 ha previsto la riduzione delle sanzioni civili al tasso annuo del 17%, fino al tetto massimo del 50% dei contributi complessivamente dovuti, in favore dei soggetti di nuova iscrizione che, entro il 31 marzo 1995, avessero denunciato la loro posizione presso gli sportelli polifunzionali introdotti dalla legge n. 412/1991. La stessa agevolazione è stata concessa anche ai soggetti già iscritti relativamente a periodi scaduti alla data del 31 agosto 1994, mentre per la prima categoria di debitori i periodi regolarizzabili sono stati prolungati fino alla data del versamento. Il pagamento poteva avvenire anche in cinque rate bimestrali di cui la prima al 31 marzo 1995.

La data di scadenza suddetta è stata prorogata al 31 maggio 1995 da D.L. 7 aprile 1995, n. 105, più volte reiterato nel corso dell'anno con successivi decreti legge, i quali tra l'altro hanno anche stabilito che, in caso di regolarizzazione, non si applicano le norme in materia di decadenza dal beneficio dello sgravio e della fiscalizzazione previste dal D.L. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989.

La stessa legge n. 724/1994, all'art. 18, commi 6 e seguenti, ha previsto la possibilità di regolarizzare le posizioni debitorie fino a tutto l'anno 1993, di datori di lavoro agricolo, coltivatori diretti, mezzadri e coloni e imprenditori agricoli a titolo principale, entro il termine perentorio del 15 febbraio 1995, mediante pagamento in rate quadrimestrali consecutive e non superiori a venti, di importo non inferiore a L. 1.000.000.

Il D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge

22 marzo 1995, n. 85, all'art. 14 bis, ha prorogato al 31 dicembre 1995 il sopracitato termine per la regolarizzazione (comma 1) ed ha esteso il periodo regolarizzabile all'anno 1994.

Con riferimento ai lavoratori extracomunitari, la già citata legge n. 335/1995, all'art. 3, comma 13, prevede la riduzione delle sanzioni civili al tasso del 5% in favore dei datori di lavoro che, entro il 12 dicembre 1995, denunciino per la prima volta rapporti di lavoro già cessati o in essere al 17 agosto 1995 (data di entrata in vigore della legge in discorso) con cittadini extracomunitari.

Il D.L. 18 novembre 1995, n. 489 (Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea), all'art. 12, comma 1, concede ai lavoratori interessati di ottenere il permesso di soggiorno entro il 18 marzo 1996 e prevede (al comma 6) che contestualmente i datori di lavoro versino all'INPS, a titolo di anticipo, un importo pari a sei mesi o a quattro mesi di contributi, a seconda che il rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato o a tempo determinato.

Relativamente al contributo di solidarietà ex art. 25 della legge n. 41/1986, il DPCM 9 dicembre 1993, pubblicato sulla G.U. n. 298 del 21 dicembre 1993, ha determinato per il triennio 1993/1995 la misura del contributo a carico delle gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative del regime generale INPS. Tale misura è rimasta invariata rispetto ai precedenti decreti.

Passando ad esaminare il contesto normativo concernente le prestazioni, assumono particolare rilevanza i seguenti provvedimenti.

La più volte citata legge 23 dicembre 1994, n. 724, "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", all'articolo 11 ha sostituito la Tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, disponendo che l'età per il pensionamento di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria venga elevata, a partire dal 1° gennaio 1994, di un anno ogni 18 mesi, in modo da raggiungere i limiti di età a regime dal 1° gennaio 2000.

L'articolo 13, comma 1, della stessa legge n. 724, ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 1995 e fino alla data di entrata in vigore di specifico provvedimento legislativo di riordino del sistema previdenziale, e comunque non oltre il 30 giugno 1995, è sospesa l'applicazione di ogni disposizione che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo stesso, a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti.

Le disposizioni sul blocco dei pensionamenti di anzianità disciplinate dall'articolo 13 della legge n. 724, come previsto dai commi 3 e 4 dello stesso articolo di legge, non hanno trovato applicazione nei seguenti casi:

- cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da causa di servizio;
- pensionamenti anticipati specificamente previsti da norme

derogatorie connessi ad esuberi strutturali di manodopera;

- lavoratori aventi titolo all'indennità di mobilità "lunga" di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni;

- lavoratori che possano far valere un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni ;

- lavoratori dipendenti del settore privato che siano cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 1994, siano in possesso alla data di cessazione del rapporto di lavoro dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione di anzianità e non esplicino attività lavorativa;

- lavoratori dipendenti del settore privato che hanno presentato domanda di pensionamento di anzianità all'INPS in data antecedente al 28 settembre 1994 e che, in possesso dei requisiti di legge per la pensione, siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994;

- lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 28 settembre 1994, e cioè con decorrenza compresa entro il 24 settembre 1994;

- lavoratori per i quali alla data del 28 settembre 1994 sia in corso il periodo di preavviso connesso con la risoluzione del rapporto di lavoro;

- lavoratori dipendenti da imprese cui è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale;

- lavoratori che alla data del 28 settembre 1994 fruiscono dell'indennità di mobilità, ovvero che siano stati collocati in mobilità in base a procedure avviate antecedentemente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

- lavoratori dipendenti dall'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni, lavoratori della RAI-RADIO TELEVISIONE S.p.A., nonché lavoratori delle aziende consociate RAI, SACIS, SIPRA, FONIT-CETRA, NUOVA ERI e RAI-CORPORATION;

- lavoratori dipendenti da enti o imprese per i quali siano avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti da specifiche normative;

- personale dipendente dall'ENCC e dalle società controllate, per espressa previsione dell'articolo 2, comma 6, del decreto legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 337;

- lavoratori privi della vista ;

- lavoratori dipendenti della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno e degli Organismi di promozione FINAM, INSUD, FIME, FORMEZ, ITALTRADE e IASM;

- giudici di pace.

Per completezza di informazione, si ricorda che la decorrenza da attribuire alle pensioni di anzianità, da liquidare nei confronti dei lavoratori che possono essere ammessi al pensionamento in deroga al blocco, resta

disciplinata dalle Disposizioni di carattere generale vigenti in materia.

L'articolo 13 in esame, al comma 5, stabilisce che nei confronti dei lavoratori che abbiano presentato domanda di pensione di anzianità entro il 28 settembre 1994 e che non si trovino nelle condizioni richieste per essere ammessi al pensionamento in deroga al blocco, la pensione di anzianità può essere liquidata con le seguenti decorrenze:

- dal 1° luglio 1995, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato un'anzianità contributiva o di servizio non inferiore a 37 anni;

- dal 1° gennaio 1996, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato un'anzianità contributiva o di servizio non inferiore a 31 anni;

- dal 1° gennaio 1997, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato un'anzianità contributiva o di servizio fino a 30 anni.

A norma del comma 7, sempre dell'articolo 13, per i lavoratori che abbiano presentato domanda di pensione entro il 28 settembre 1994 e che conseguano il requisito contributivo massimo utile previsto nell'ordinamento di appartenenza prima, rispettivamente, del 1° luglio 1995 o del 1° gennaio 1996 o del 1° gennaio 1997, il trattamento pensionistico è attribuito con la decorrenza eventualmente anteriore stabilita dalla disciplina vigente in tale ordinamento in materia di decorrenza delle pensioni di anzianità.

L'articolo 13 in esame, al comma 10, prevede che i lavoratori dipendenti in possesso, alla data del 31 dicembre 1993, del requisito di trentacinque anni di contribuzione, possono conseguire i trattamenti pensionistici anticipati a partire dal 1° gennaio 1995, secondo criteri da individuarsi con decreti ministeriali.

In attuazione del citato articolo 13, comma 10, sono stati emanati i decreti interministeriali del 15 marzo 1995 e del 16 marzo 1995.

A norma del decreto 15 marzo 1995 sono ammessi al trattamento pensionistico anticipato, con effetto dal 1° gennaio 1995, i lavoratori dipendenti che siano in possesso, alla data del 31 dicembre 1993, di un'anzianità contributiva utile ai fini del diritto a pensione non inferiore a 35 anni, risultino cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1994, non svolgano altra attività lavorativa a tale data e presentino la domanda di pensione entro il 15 maggio 1995.

A norma del decreto 16 marzo 1995 sono ammessi al pensionamento anticipato, a partire dal 1° giugno 1995, i lavoratori dipendenti che, alla data del 31 dicembre 1993, abbiano maturato un'anzianità contributiva o di servizio pari o superiore a 36 anni.

Ai fini dell'operatività del decreto è necessario che gli interessati abbiano maturato il diritto alla pensione di anzianità entro il 31 dicembre 1993 e che entro tale data facciano valere almeno 36 anni di contribuzione, computando tutta la contribuzione, ivi compresa anche la contribuzione non utile ai fini del diritto a pensione di anzianità.

Il decreto legge 30 giugno 1995, n. 262, ha prorogato al 31 agosto 1995 il blocco dei pensionamenti di anzianità e le disposizioni relative alle deroghe al blocco contenute nell'articolo 13 della legge n. 724/1994.

L'articolo 14 della citata legge n.724, ha disposto che, con effetto dal 1995, il termine di cadenza infrannuale stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 1° gennaio successivo di ciascun anno.

Il successivo articolo 17, al comma 4, ha differito al 1° ottobre 1995 gli aumenti dei trattamenti pensionistici previsti dall'articolo 1, commi 9, 9-bis e 9 ter, nonché dall'articolo 2-bis, comma 3, della legge 27 febbraio 1991, n. 59.

La legge 8 agosto 1995, n. 335, "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare", in precedenza già richiamata, introduce sostanziali innovazioni nell'ordinamento pensionistico.

L'articolo 1, commi da 25 a 32, reca norme riguardanti l'accesso al pensionamento di anzianità.

L'articolo 1, comma 25, stabilisce che il diritto alla pensione di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti si consegue:

a) al raggiungimento di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di età

anagrafica;

b) al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;

c) al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 37 anni, o comunque a quella riportata nella colonna 2 della Tabella B allegata alla legge, se superiore, nei casi in cui il rapporto di lavoro sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni.

Per i lavoratori in parola la pensione maturata è cumulabile con la retribuzione ed è ridotta in ragione inversamente proporzionale alla riduzione, non superiore al 50 per cento, dell'orario normale di lavoro; la somma della pensione e della retribuzione non può comunque superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presti la sua opera a tempo pieno.

L'articolo 1, al comma 26, prevede che nella fase di prima applicazione della nuova normativa, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, il diritto alla pensione di anzianità si consegue in riferimento agli anni indicati nella Tabella B, allegata alla legge n. 335, con il requisito anagrafico di cui alla colonna 1 della medesima Tabella, ovvero, a prescindere dall'età anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianità contributiva di cui alla colonna 2 della Tabella in parola.

L'articolo 1, comma 29, nel disciplinare le decorrenze delle pensioni di anzianità, detta i criteri per fissare le stesse in fase di prima applicazione della nuova normativa, in relazione alla data entro la quale vengono maturati i requisiti.

L'articolo 1, comma 30, reca, tra l'altro, norme per i lavoratori che hanno maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione per la pensione di anzianità entro il 1993.

Per effetto di tali disposizioni, i lavoratori in possesso, alla data del 31 dicembre 1993, del requisito di 35 anni di contribuzione che non abbiano potuto fruire delle deroghe al blocco dei pensionamenti di anzianità, di cui ai decreti ministeriali 15 e 16 marzo 1995, possono conseguire la pensione di anzianità con decorrenza 1° settembre 1995, sempreché cessino il rapporto di lavoro entro il mese di agosto 1995.

L'articolo 1, comma 32, della legge n. 335 stabilisce che le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità continuano a trovare applicazione:

- nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da cause di servizio;
- nei casi di trattamenti di mobilità lunga previsti dall'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- nei casi di pensionamenti anticipati, previsti da norme

specifiche alla data del 30 aprile 1995, in connessione ad esuberi strutturali di manodopera;

- per i lavoratori privi della vista.

- per i lavoratori che fruiscano, alla data del 28 settembre 1994, dell'indennità di mobilità o siano stati collocati in mobilità in base alle procedure avviate antecedentemente a tale data, ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ove conseguano il requisito contributivo previsto dall'ordinamento di appartenenza durante il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;

- per i lavoratori del settore dell'amianto che raggiungano nel corso dell'anno 1995 il requisito contributivo di 35 anni con la rivalutazione della contribuzione per il coefficiente 1,5 a norma dell'articolo 13, commi 6, 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, e presentino domanda di pensionamento nello stesso anno 1995. Per effetto dell'articolo 2, comma 16 del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, il termine per la presentazione della domanda di pensione per i lavoratori del settore dell'amianto è prorogato all'anno 1996.

A norma dell'articolo 1, comma 36, della legge n. 335, per i lavoratori prevalentemente occupati in attività particolarmente usuranti, nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni, il limite di età anagrafica di 57 anni è ridotto fino a un anno.

Ai fini dell'applicazione dell'anzidetta riduzione dei

limiti di età anagrafica, occorre attendere l'emanazione degli appositi decreti interministeriali previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 374, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 34, della legge n. 335/1995.

L'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 prevede, tra l'altro, che limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge stessa, in caso di presenza di un solo figlio, minore, studente, o inabile, l'aliquota percentuale della pensione è elevata dal 60 al 70 per cento.

Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti previsti dalla legge stessa come di seguito specificati:

- per reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio, la percentuale di cumulabilità è del 75 per cento del trattamento di reversibilità;
- per reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio, la percentuale di cumulabilità è del 60 per cento del trattamento di reversibilità;
- per reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio, la percentuale di cumulabilità è del 50 per cento del trattamento di reversibilità.

Per espressa previsione normativa, il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta, non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto, qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto.

I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli, minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria.

Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della legge di riforma con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

L'articolo 1, comma 42, della legge n. 335, dispone che all'assegno di invalidità, nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla legge stessa, di seguito specificate:

- per reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio, la percentuale di riduzione è del 25 per cento dell'importo dell'assegno;

- per reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio, la percentuale di riduzione è del 50 per cento dell'importo dell'asse-